



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Copia

ORDINANZA SINDACALE

N. 23 DEL 06/06/2019

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI DIVIETO BALNEAZIONE SPIAGGIA
"ROCCHETTE - LIDO NAUTICA" (IT001003008001)**

IL VICE SINDACO

Vista la nota di ARPA Piemonte pervenuta in data 5.06.2019 – prot. 24584 con la quale è stato comunicato che, a seguito di controllo routinario del 3 giugno 2019 eseguito nella zona di balneazione Rocchette – Lido Nautica (IT001003008001), di aver rilevato valori superiori ai limiti previsti dalla normativa per entrambi i parametri microbiologici *Escherichia coli* (>2400 MPN/100 ml) ed *Enterococchi intestinali* (>2400 MPN/100 ml);

Dato atto che con la medesima nota pervenuta del 5.06.2019 – prot. 24584 ARPA Piemonte ha richiesto di provvedere all'emissione di Ordinanza di divieto della zona di balneazione suddetta, giudicata "temporaneamente non balneabile", che potrà essere revocata a fronte del primo esito analitico favorevole previsto a entro 72 ore;

Visto il Regolamento Regione Piemonte n. 10 R del 28 luglio 2009 art. 2 che stabilisce la balneabilità stagionale nel periodo compreso tra 15 giugno-15 settembre;

Ritenuto, in considerazione della situazione descritta, per ragioni igienico sanitarie a tutela della pubblica incolumità, di procedere all'emanazione della presente Ordinanza di divieto balneazione che potrà essere revocata in seguito all'ottenimento di esito favorevole da parte di ARPA Piemonte;

Richiamato l'art. 50 del DLGS n. 267/2000, relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il Decreto Ministro della Salute e Ministro del l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2010;

Vista la Circolare del Ministero della Salute in data 31.05.2019 – prot. 16414-P-31, pervenuta a questo Ente in data 4.06.2019 – prot. 24427, relativa alla trasmissione in via telematica da parte dei Comuni dei provvedimenti di divieto di balneazione secondo quanto disposto dal DM 19 aprile 2018;

Vista la Legge 7.08.1990 n. 241 e s. m.i.;

Vista la concessione del complesso immobiliare comunale denominato "Nautica" sottoscritta in data 19.09.2013 – Rep. 2233 intestata alla Soc. Glamour Center srl con sede in Vigevano (PV), legale rappresentante Sig.ra Callegari Rubina;

ORDINA

il divieto immediato di balneazione nella zona Rocchette – Lido Nautica (IT001003008001), per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate.

RENDE NOTO

1. che la riammissione alla balneabilità potrà avvenire a fronte di esito analitico favorevole di campionamento ARPA Piemonte;
2. che la violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione delle pene previste dall'art. 650 C.P.;
3. che a norma dell'art. 6 della Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i il responsabile per il solo presente provvedimento é l'ing. MAURO Marchisio, Dirigente del SETTORE 2° - SERVIZI PER IL TERRITORIO del Comune di Arona, presso i cui uffici sono visionabili gli atti relativi al presente provvedimento;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Arona;
- che sia trasmessa telematicamente con le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute in data 31.05.2019 – prot. 16414-P-31;
- che l'ufficio tecnico comunale competente nonché il gestore del complesso "Nautica" predispongano adeguata segnaletica/cartellonistica c/o l'area Rocchette – Lido Nautica (IT001003008001) per garantire la pubblicizzazione dei contenuti della presente Ordinanza;
- che il titolare concessione del complesso immobiliare comunale denominato "Nautica", sottoscritta in data 19.09.2013 – Rep. 2233, in virtù della convenzione per la gestione integrata della spiaggia in concessione "Nautica" e della spiaggia libera Le Rocchette (sottoscritta in data 17.05.2019 – Rep. 697) effettui adeguata sorveglianza ed adotti comportamenti/azioni/modalità di interdizione della balneazione nell'intera area affinché da parte dei frequentatori della stessa sia rispettato il divieto di balneazione oggetto della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa , secondo le modalità più celeri e previste da normativa:
 - Prefettura di Novara;
 - Ministero della Salute;
 - Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria;
 - ARPA PIEMONTE – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est;
 - Gestione Associata Demanio Basso lago Maggiore;

- Ufficio tecnico Ambiente Comune di Arona - sede;
- Ufficio Messaggi per pubblicazione Albo Pretorio - sede;
- Comando Stazione Carabinieri di Arona;
- Sig.ra Callegari Rubina per Glamour Center srl;

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Piemonte entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di affissione del presente provvedimento.

Responsabile del procedimento: Ing. Mauro Marchisio
Responsabile dell'istruttoria: Arch. Stefania Rita Quartieri

Arona, li 06/06/2019

IL VICE SINDACO
MONTI FEDERICO
firmato digitalmente